

Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007

Obblighi del cliente

Art. 22, co. 1 D. Lgs. 231/07

I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Obbligo di astensione

Art. 42, co. 1 e el D. Lgs. 231/07

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.

2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.

Sanzioni penali

Art. 55, co. 2 e 3 del D. Lgs. 231/07

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con multa da 500 a 5.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'esecutore dell'operazione che non fornisce informazioni sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo o dalla prestazione professionale o le fornisce false è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 a 50.000 euro.

Titolare effettivo

Art. 2 Allegato Tecnico al D. Lgs. 231/07

(Rif. Art. 1, co. 2, lett. u D. Lgs. 231/07)

1. Per titolare effettivo si intende:

a) in caso di **Società**:

1. a persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una Società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di **entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust**, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Per persona politicamente esposta si intende:

- a) I capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o sottosegretari;
- b) I parlamentari;
- c) I membri delle Corti Supreme, delle Corti Costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
- d) I membri delle Corti dei Conti e dei Consigli di Amministrazione delle Banche Centrali;
- e) Gli Ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello delle forze armate;
- f) I membri degli Organi di Amministrazione, Direzione o Vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.

In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di livello medio o inferiore.

Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e internazionale;

- g) Familiare diretto dei predetti soggetti (il coniuge, i figli e loro coniugi, coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti predetti di cui alle precedenti lettere, i genitori);
- h) Soggetti con i quali i predetti soggetti, da a) ad f), intrattengono notoriamente stretti legami: qualsiasi persona fisica che notoriamente abbia la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi stretta relazione d'affari con i soggetti di cui ai precedenti punti da a) ad f) oppure che siano unici titolari effettivi di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio dei soggetti di cui ai precedenti punti da a) ad f);
- i) Soggetti che hanno cessato, da meno di un anno, di occupare importanti cariche pubbliche di ai punti da a) ad f).